

In ogni caso, non trova alcun fondamento l'affermazione secondo cui l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo istituito dal comune per le persone senza fissa dimora precluderebbe il rilascio del titolo di soggiorno. L'art. 2, c. 3 della legge 1228/54 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), stabilisce – in relazione all'obbligo di richiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale – che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”.

È dunque al Comune che spetta verificare che l'interessato sia effettivamente dimorante nel proprio territorio, e quindi provvedere alla sua iscrizione anagrafica, mentre la Questura non ha competenza in materia.

Inoltre il diritto alla residenza – connesso all'esercizio concreto di una serie di diritti della persona – deve a sua volta considerarsi un diritto soggettivo in senso proprio (cfr. Cass n.108 del 1968, Cass. S.U. n. 499/2000). In altre parole, l'indirizzo virtuale che i comuni assegnano alle persone senza fissa dimora costituisce uno strumento di attuazione di un diritto soggettivo (ad esercitare i diritti che discendono dalla residenza) e non può costituire un ostacolo all'esercizio di tali diritti, ivi compreso quello al rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso in esame, la documentazione allegata al ricorso evidenzia che la ricorrente dimora in Roma, dove il suo nucleo familiare è seguito dai servizi sociali ed il figlio minore è in cura presso il Policlinico Umberto I.

Oltre al requisito del *fumus boni iuris*, sussiste altresì quello del *periculum in mora* in considerazione del grave danno che la ricorrente sta subendo non potendo proseguire il percorso di cure del figlio minore affetto da gravi patologie (v. certificazione medica in atti), nonché in considerazione dell'impossibilità di accedere a contratti di lavoro e a una sistemazione alloggiativa dietro regolare contratto.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.700 c.p.c, così dispone:

- ordina alla Questura di Roma l'immediato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico in favore di [REDACTED] nata in data [REDACTED] in SOMALIA;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 1/07/2019

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone

